

LA DISOBEDIENZA CIVILE PUÒ ESSERE MORALMENTE GIUSTIFICATA IN TEMPI DI PANDEMIA?

Yoann Della Croce, Ophelia Nicole-Berva
24th February 2022



La crisi pandemica ha prodotto un effetto di divisione tra cittadine e cittadini da una parte, e governi dall'altra. Infatti, talune persone applicano con meticolosità le misure imposte dalle autorità e ritengono persino che queste siano state imposte troppo tardi, mentre altre ritengono che lo stato, limitando le libertà individuali in nome della salute collettiva, stia oltrepassando i propri limiti. Anche le operatrici e gli operatori sanitari hanno espresso i loro timori in merito alle inquietanti condizioni di lavoro e alla mancanza di dispositivi di protezione, e hanno avanzato la minaccia del rifiuto di recarsi al lavoro se queste condizioni non fossero state rese atte a garantire la sicurezza di pazienti e del personale sanitario. Il presente articolo analizza e valuta la particolare forma di relazione tra stato e cittadine/i venuta a crearsi nel contesto della pandemia COVID-19: da una parte, il rispetto della legge e, dall'altra, il suo indissociabile diritto di protesta mediante la disobbedienza civile.

Teoria morale contrattualista

Le misure legate al lockdown (isolamento, confinamento e quarantena) non possono semplicemente essere giustificate da motivi pragmatici e fattuali o ispirate da una vaga idea di salvaguardia della salute pubblica. Infatti, visto che tali misure implicano una restrizione sostanziale di alcuni diritti fondamentali quali la libertà di movimento, di associazione o di riunione, devono essere legittimate da un diritto morale fondamentale perlomeno altrettanto importante. In altre parole, bisogna dimostrare che vi sono motivi morali sufficientemente validi per giustificare delle misure che limitano alcune libertà individuali. La teoria morale contrattualista permette di costruire concretamente questa giustificazione.

La teoria contrattualista, in effetti, consente di definire le basimorali che possano giustificare delle misure di isolamento e quarantena: si tratta di un insieme di relazioni tra i diritti e i doveri individuali e i diritti e i doveri altrui, in un contesto dove questi diritti e doveri sono stati chiaramente definiti in condizioni di reciproco accordo.

Il contrattualismo afferma dunque che un atto deve essere considerato sbagliato o inopportuno se questo può essere ragionevolmente proibito in virtù di principi a cui, mediante un processo di accordo generale, hanno aderito dei cittadini liberi e informati (Scanlon, 1998). Nel caso della pandemia COVID-19, sembra che le azioni di confinamento e di limitazione dei movimenti (lookdown) promosse dai vari governi, soddisfino contemporaneamente _ da una parte – il dovere negativo di astenersi dal causare danni che mettano in pericolo la salute altrui e – dall'altra – il dovere positivo di offrire assistenza. Bisogna sottolineare che i danni causati dall'infezione pandemica possono essere diretti o indiretti. Nel caso di un individuo che, attraverso un comportamento negligente, infetta un altro individuo e provoca un deterioramento della sua salute, si parlerà di danni diretti. Nel caso, invece, in cui l'individuo infettato dal comportamento negligente di un altro individuo, finisce per essere ricoverato in ospedale, sovraccaricando in questo modo le capacità del sistema sanitario e rischiando di privare delle cure necessarie pazienti con altri gravi patologie, si parlerà di danni indiretti. Il diritto alla salute, nel contesto dell'attuale pandemia, include necessariamente il diritto di non essere infettati e, secondo la teoria contrattualista, il dovere di non infettare gli altri. Poiché è ragionevole supporre che delle cittadine e dei cittadini liberi e informati siano portati ad accordarsi sul principio della salvaguardia della buona salute, e che il fatto di essere infettati è evidentemente contrario al mantenimento di questa buona salute, ne consegue che la comunità dovrebbe essere in grado di raggiungere un accordo sul principio di non infezione.

A proposito della nozione di disobbedienza civile

La disobbedienza civile può essere intesa come "non conformità" con quanto ci si aspetta da noi in quanto cittadine e cittadini (Brownlee, 2012, p. 104). In una società democratica, le cittadine e i cittadini sono soggetti a delle leggi che regolano il loro rapporto con lo stato e con i loro concittadini. Se qualcuno ha la profonda convinzione che una legge sia ingiusta e che le autorità responsabili dovrebbero modificarla, la disobbedienza civile può costituire un modo per esprimere il proprio dissenso. Così, quando una persona disobbedisce alla legge (non importa quale), agisce in modo "non

conforme": non si adegua cioè alle regole in vigore. Attraverso la propria disobbedienza civile, informa gli altri del suo disaccordo e si dissocia così da una legge, da un tipo di politica o da un evento (Brownlee, 2012, p. 104). Questo approccio della disobbedienza civile permette la costruzione di un apparato teorico attraverso il quale Brownlee presenta tale atteggiamento come un atto consapevole e comunicativo (Brownlee, 2004, 2012). L'autore evidenzia in tal modo due componenti fondamentali della disobbedienza civile: la coscienza e la comunicazione.

La coscienza è un'attitudine caratterizzata da sincerità e serietà. Si agisce con coscienza quando si è sinceri e seri nei confronti del proprio impegno o delle proprie convinzioni (Brownlee, 2004, 2012, p. 16n2). Secondo Brownlee, una persona che dichiara apertamente la propria opposizione infrangendo coscientemente la legge, dà dunque prova di coerenza morale con i propri impegni e le proprie convinzioni.

L'atto di comunicazione, da parte sua, risiede prima di tutto nel fatto di condannare una legge e di dissociarsi da essa e, in seguito, nel coinvolgere il pubblico direttamente implicato in tale legge (parlamento, università, ricercatori o la società nel suo complesso) in un dibattito su questo disaccordo (Brownlee, 2004, 2007).

Da parte nostra, per valutare la giustificabilità di un atto di disobbedienza civile, esamineremo la sua proporzionalità, intesa come rapporto tra i mezzi utilizzati per la protesta e le loro conseguenze. Queste nozioni sono in parte tratte dall'approccio di Brownlee e, in generale, fanno riferimento alla teoria contrattualista. La nostra opinione è che un atto di disobbedienza civile è moralmente giustificabile quando i mezzi che la protesta mette in atto risultano ragionevolmente appropriati e in ogni caso non eccessivi, e comportano un danno minimo per gli altri.

Partendo dal presupposto che le persone che praticano la disobbedienza civile lo fanno a sostegno di cause legittime e difendibili, onde stabilire se il loro atto sia moralmente giustificato o meno, suggeriamo dunque di valutare la proporzionalità complessiva delle loro azioni rivendicative, intesa come un uso ragionevole e appropriato dei mezzi e la limitazione delle loro conseguenze.

Due casi per illustrare la disobbedienza civile in tempi di pandemia

La disobbedienza delle operatrici e degli operatori sanitari

Si suppone che non vi sia alcuna gerarchia tra le lavoratrici e i lavoratori considerati essenziali. Tuttavia, il rifiuto da parte del personale sanitario di andare a lavorare a causa di un ambiente professionale inadeguato sembra più problematico del medesimo rifiuto, e per questo stesso motivo, da parte di lavoratori essenziali di altri settori. Infatti, oltre all'insieme generale di doveri a cui è sottoposta la totalità dei cittadini, le operatrici e gli operatori sanitari, proprio a causa della loro professione, sono assoggettati a un ulteriore dovere di cura (duty to care) verso i pazienti (chiamato anche dovere di trattamento o duty to treat) (Clark, 2005). Tuttavia, secondo l'idea di agentività multipla, il personale sanitario non può essere

considerato unicamente in quanto tale: si tratta prima di tutto di comuni cittadine e cittadini con i propri diritti e doveri verso gli altri, compresi, per esempio, i propri familiari e parenti (Dwyer & Tsai, 2008). Il dovere di cura è complementare, dunque recessivo e non preponderante, e non può in quanto tale contraddire i diritti politici e morali fondamentali che appartengono alle operatrici e agli operatori sanitari nella loro qualità di cittadini. Infatti, il personale sanitario, cioè cittadine e cittadini liberi e informati, fa integralmente parte dell'accordo generale di cui si parlava prima. Quindi, il principio di isolamento o confinamento si applica anche a questa categoria di lavoratrici e lavoratori, esattamente nello stesso modo con cui si applica agli altri cittadini. Ora, visto che il personale sanitario possiede gli stessi diritti e doveri fondamentali degli altri cittadini, e che il diritto morale alla partecipazione politica ne fa indubbiamente parte, ne consegue che questi possono esercitare il loro diritto morale alla disobbedienza civile, esattamente come qualsiasi altracittadina o cittadino. Come il diritto di sciopero (Chima, 2013), il diritto morale alla disobbedienza civile è un diritto che non può essere alienato per il semplice fatto di appartenere alla categoria delle operatrici e degli operatori sanitari. Infatti, come abbiamo visto, il dovere di cura non è assoluto ma complementare. Un medico ha certamente un dovere di cura verso i pazienti, ma questo non implica che debba, ad esempio, donare un rene a una persona sofferente (Sokol, 2006). Non c'è quindi incompatibilità, a prima vista, tra il dovere di assistenza e l'atto di disobbedienza civile attraverso il mezzo specifico del rifiuto di recarsi al lavoro.

Come detto, le operatrici e gli operatori sanitari devono rispettare il principio di isolamento e quarantena (lookdown) proprio come qualsiasi altro cittadino. Però, in condizioni di lavoro inadeguate, le ragioni per cui queste persone non si recano al lavoro vanno ben oltre il loro interesse personale. Infatti, inglobano anche l'interesse dei pazienti non affetti da COVID-19 che, in cattive condizioni, correrebbero un elevato rischio di essere infettati. L'interesse generale, soprattutto in tempi di pandemia, è che le operatrici e gli operatori sanitari siano mantenuti il più possibile in buona salute. Le proteste contro la mancanza di attrezzature adeguate mirano dunque ad evitare che accada l'inverso. La protesta ha certo l'obiettivo di proteggere il diritto alla salute del personale sanitario, ma rinforza anche la loro facoltà di adempiere il loro dovere di cura verso i pazienti, senza per questo metterli in pericolo a causa di un ambiente clinico inadeguato.

La disobbedienza delle cittadine e dei cittadini comuni

Consideriamo ora il caso delle cittadine e dei cittadini comuni, che non hanno doveri aggiuntivi derivanti dalle loro attività professionali. Tra di loro, vi sono individui che considerano le restrizioni incostituzionali e che ritengono che queste rappresentino per lo stato un pretesto destinato a meglio controllare la popolazione.

Immaginiamo dunque il seguente caso: una manifestazione è organizzata davanti al parlamento, e circa 150 persone si radunano per protestare. La distanza sociale e l'uso delle mascherine non sono rispettati. Le persone che manifestano valutano questemisure pandemiche (pur affermate come eccezionali

e limitate nel tempo) secondo i loro valori e le loro opinioni e concludono che non vogliono conformarsi a tali misure. Dunque, per esprimere il loro disaccordo, violano sia l'obbligo di confinamento e che l'obbligo delle misure di sicurezza connesse, quali il distanziamento sociale e il porto delle mascherine. Alcune di queste persone vengono arrestate o multate e sono quindi punite per il loro comportamento, il che significa che se le misure di lockdown non costituiscono una legge in sé, rientrano comunque in questa stessa categoria a fronte della disobbedienza, poiché la loro trasgressione è considerata illegale.

La scelta dell'ubicazione della protesta – di fronte all'edificio del parlamento – esprime chiaramente la volontà di chiedere al legislatore e ai politici di modificare la propria decisione. L'uso di cartelloni con slogan e motti fa parte della performance, poiché questi riassumono efficacemente le rivendicazioni delle persone scese in piazza. Al tempo stesso, la copertura mediatica e i messaggi sui social media assicurano che la volontà dei manifestanti raggiunga un vasto pubblico.

Per esprimere le proprie opinioni, le persone che manifestano violano dunque il divieto di distanziamento sociale e l'obbligo delle mascherine, e infrangono evidentemente il principio di confinamento, sollevando la problematica della proporzionalità. Si noti che questa eventuale mancanza di proporzionalità non implica che le ragioni delle loro azioni siano illegittime o non valide, ma piuttosto che, a fronte di quelle ragioni, i mezzi di protesta utilizzati rappresentino una minaccia troppo grande per gli altri.

Infatti, non rispettando le misure di sicurezza, i manifestanti non solo mettono in pericolo sé stessi (fatto in sé non problematico poiché può essere inteso come parte integrante della sincerità del loro impegno), ma mettono in pericolo anche altre persone. In questo senso, la disobbedienza alle misure di sicurezza è in netta discordanza con il diritto alla salute, che è supposto essere una norma morale a cui tutte le cittadine e tutti i cittadini sono soggette di cui dovrebbero beneficiare. La scelta protestataria messa in atto costituisce in questo caso un mezzo non proporzionato.

Se, al contrario, queste stesse persone avessero protestato nel quadro delle misure di protezione, riunendosi in piccoli gruppi, mantenendo il distanziamento sociale e indossando le mascherine, pur violando l'obbligo di lockdown, non avrebbero in alcun modo messo in pericolo sanitario delle persone non direttamente implicate nell'azione di protesta. Riteniamo dunque che il mezzo di protesta utilizzato nel nostro esempio non possa essere considerato proporzionato, in quanto potrebbe causare un danno eccessivo ad altri cittadini e cittadine, allorché la stessa protesta sarebbe attuabile in un quadro meno pericoloso per i terzi.

La violenza, la coercizione e i danni possono essere considerati accettabili, entro determinati limiti, in quanto necessari per permettere al movimento di protesta di attirare l'attenzione del pubblico sulla loro causa. Tuttavia, sempre secondo Brownlee, un atto di disobbedienza civile non può essere giustificato quando espone gli altri a rischi indebiti o a conseguenze negative (Brownlee, 2007). Concludiamo quindi che, nel caso che ci riguarda,

i danni causabili sono eccessivi e sono inoltre nel contempo di natura diretta e indiretta: infatti, minacciano seriamente il diritto fondamentale alla salute e all'accesso alle cure delle persone non implicate nella protesta. Inoltre, questo caso particolare di disobbedienza civile non pare proporzionato né ai suoi obiettivi (dato che le libertà rivendicate saranno recuperate a un momento dato) né alla legge di cui si chiede la revisione (che è limitata nel tempo ed è volta a conservare altre libertà fondamentali). Pertanto, questo particolare atto di disobbedienza civile non può essere moralmente giustificato.

Bibliografia

Brownlee, K. (2004). Features of a Paradigm Case of Civil Disobedience. *Res Publica*, 10, 337–351.

Brownlee, K. (2007). The communicative aspects of civil disobedience and lawful punishment. *Criminal Law and Philosophy*, 1(2), 179–192.
<https://doi.org/10.1007/s11572-006-9015-9>

Brownlee, K. (2012). *Conscience and Conviction: The Case for Civil Disobedience*. Oxford University Press.

Chima, S. C. (2013). Global medicine: Is it ethical or morally justifiable for doctors and other healthcare workers to go on strike? *BMC Medical Ethics*, 14(SUPPL.1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/1472-6939-14-S1-S5>

Clark, C. (2005). In Harm's Way: AMA Physicians and the Duty to Treat. *Journal of Medicine and Philosophy*, 30(1), 65–87.

Dwyer, J., & Tsai, D. F.-C. (2008). Developing the duty to treat: HIV, SARS, and the next epidemic. *Journal of Medical Ethics*, 34, 7–10.
<https://doi.org/10.1136/jme.2006.018978>

Scanlon, T. M. (1998). *What We Owe to Each Other*. Harvard University Press.

Sokol, D. K. (2006). Virulent epidemics and scope of healthcare workers' duty of care. *Emerging Infectious Diseases*, 12(8), 1238–1241.
<https://doi.org/10.3201/eid1208.060360>

Fonti:

Della Croce, Yoann, Nicole-Berva, Ophelia. Civil Disobedience in Times of Pandemic: Clarifying Rights and Duties. *Criminal Law, Philosophy* (2021).
<https://doi-org.eui.idm.oclc.org/10.1007/s11572-021-09592-7>